



# Wortprotokoll

Der 153. Sitzung vom 9. Dezember 1986

## Resoconto integrale

della seduta n. 153 del 9 dicembre 1986

IX. Legislatur  
IX. Legislatura  
1983 - 1988

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE  
SÜDTIROLER LANDTAG

SEDUTA 153. SITZUNG  
9.12.1986

INDICE

Disegno di legge provinciale n. 101/86: **"Modifiche all'ordinamento del personale della formazione professionale"**. . . . . pag. 4

INHALTSANGABE

Landesgesetzentwurf Nr. 101/86: **"Änderung der Personalordnung der Berufsausbildung"**. . . . . Seite 4

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Rag. ROLANDO BOESSO

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 15.13 UHR  
(Appello nominale - Namensaufruf)

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta.  
Prego dare lettura del verbale dell'ultima seduta.

**FRANZELIN-WERTH (Sekretär - SVP):** (Verliest das Sitzungsprotokoll -  
legge il processo verbale)

**PRESIDENTE:** Ci sono osservazioni? Nessuna. Il verbale è approvato.  
Si sono giustificati i consiglieri Spögler, Langer, von Egen, D'Ambrosio, Kaserer e Zelger.

VORSITZ DER VIZEPRÄSIDENTIN:

WALTRAUD GEBERT-DEEG

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE:

Mitteilungen des Präsidiums:

Es wurden zwei Gesetzentwürfe eingebracht: Nr. 113/86: "Novellierung der Landesgesetze vom 5. Jänner 1984, Nr. 1, und vom 25. Mai 1982, Nr. 20, und Verlängerung der Gültigkeit des Landesgesundheitsplanes 1983-85"; Nr. 114/86: "Ausbau des Flugrettungsdienstes".

Die Zentralregierung hat zwei Gesetzentwürfe genehmigt: Nr. 73/85: "Abänderungen zum Landesgesetz vom 11. Oktober 1982, Nr. 30: Maßnahmen zugunsten der Südtiroler Heimatfernen"; Nr. 93/86: "Einrichtung eines Berufsverzeichnisses für Gärtner".

Die Zentralregierung hat zwei Gesetzentwürfe rückverwiesen: Nr. 87/86: "Übergangsbestimmungen für den Abschluß von Abkommen mit freiberuflich tätigen Tierärzten im Sinne von Art. 11 des Landesgesetzes vom 12. Jänner 1983, Nr. 3"; Nr. 90/86: "Bestimmungen für Tarifverhandlungen".

Die Zentralregierung hat den Gesetzentwurf Nr. 61/85/bis: "Novellierung des Landesgesetzes vom 17. November 1981, Nr. 30, betreffend die Lehrlingsausbildung" vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten.

Es wurden neun Anfragen und eine Interpellation eingebracht: Nr. 502/86 (Mitolo, Montali), betreffend die Vereinbarungen zwischen Militärbehörden und Region oder Gemeinden im Rahmen der verstärkten Beziehungen zwischen zivilen und militärischen Stellen; Nr. 503/86 (Frasnelli, Achmüller, Franzelin, Kaserer), betreffend Zuständigkeiten im Bereich des Arbeitsschutzes; Nr. 504/86 (D'Ambrosio, Barbiero), betreffend die Ver-

wendung biologisch abbaubarer Tragtaschen; Nr. 505/86 (Pahl, Peterlini), betreffend die Zulassung der Absolventen des Kurses für Umwelt- und Hygiene-Inspektoren zu den Wettbewerben der Sanitätseinheiten; Nr. 506/86 (Hosp, Pahl, Peterlini), betreffend den Gebrauch der Muttersprache im Zusammenhang mit der Einladung von seiten des Landesrates Ferretti zur Vorstellung des Buches von Dr. Kurt Egger: "Famiglie bilingui in Alto Adige: educazione linguistica ed uso delle due lingue"; Nr. 507/86 (Hosp, Pahl, Zingerle, Peterlini), betreffend Schuldenerleichterungen; Nr. 508/86 (Hosp, Pahl, Zingerle, Peterlini), betreffend die Vorlage eines Gesetzesentwurfes über Brandschutzmaßnahmen; Nr. 509/86 (Meraner), betreffend das "Bachlechner-Aquarell"; Nr. 510/86 (Barbiero, D'Ambrosio), betreffend das Verhalten von Abgeordneten gegenüber Nationalrat Jörg Haider; Nr. 511/86 (D'Ambrosio, Barbiero), betreffend den Eisenbahndienst.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Rag. ROLANDO BOESSO

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

**PRESIDENTE:** Continuiamo con la trattazione della legge provinciale n. 101/86: **"Modifiche all'ordinamento del personale della formazione professionale"**.

Landesgesetzentwurf Nr. 101/86: **"Änderungen der Personalordnung der Berufsausbildung"**.

Art. 14

(1) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Obblighi di servizio del personale insegnante

(1) Il personale insegnante addetto alla formazione professionale ha l'obbligo di prestare servizio nelle scuole professionali e nei corsi di formazione professionale.

(2) Gli insegnanti delle materie teoriche hanno l'obbligo di insegnamento da un minimo di 18 ad un massimo di 20 ore settimanali. Gli insegnanti delle materie tecnico-pratiche hanno l'obbligo di insegnamento da 24 a 26 ore settimanali. Quando si tratta di insegnamento misto (teorico e pratico) viene applicato il rapporto di 3:4.

(3) Oltre all'obbligo di insegnamento di cui al secondo comma, il personale insegnante è tenuto a prestare servizio in attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola, dei corsi e convitti in ragione di 180 ore annue; tali attività ed il riparto del monte ore saranno specificate con apposito regolamento di esecuzione alla presente legge.

(4) Gli insegnanti provvedono, in relazione alle proprie competenze, al buon funzionamento ed alla manutenzione ordinaria delle officine, dei macchinari, laboratori, biblioteche, materiale didattico, secondo indicazione del direttore.

(5) Gli insegnanti sono altresì tenuti a supplire in caso di necessità i colleghi assenti per un numero di ore di insegnamento tale da raggiungere il limite massimo dell'obbligo riferito al mese senza diritto a retribuzione per ore di insegnamento in soprannumero.

(6) Gli insegnanti di scuole o corsi della formazione professionale, a cui è annesso un convitto, possono prestare, in casi eccezionali, servizio di educatore in convitto. In tal caso un'ora di insegnamento teorico equivale a 1,9 ore ed un'ora di insegnamento pratico a 1,46 ore di servizio di educatore.

(7) Il personale insegnante non è tenuto ad assumere nuove ore di insegnamento presso altre sedi scolastiche decentrate, site in altro comune, nel caso che il carico orario settimanale assegnatogli raggiunga già il minimo dell'obbligo previsto dal presente articolo.

(8) Qualora nei corsi di formazione professionale a tempo pieno e principalmente in quelli in cui il requisito d'accesso è l'assolvimento dell'obbligo scolastico, il direttore di scuola, sentito il consiglio di classe, ravvisi la necessità di un intervento di insegnamento integrativo, può assegnarlo ad un insegnante della stessa classe o di classi parallele, purchè il numero degli allievi che necessitano di tale intervento, non sia inferiore a 5. Le ore settimanali da assegnarsi al singolo insegnante per tale intervento non possono essere superiori a 3 e vengono computate nel conteggio del carico orario.

(9) L'assessore competente può ridurre o aumentare, nella misura massima di 4 ore settimanali, a singoli insegnanti e per determinati periodi dell'anno scolastico l'orario di insegnamento, compensando tali riduzioni o aumenti in altri periodi dello stesso anno scolastico."

(1) Art. 15 ist durch den folgenden ersetzt:

"Dienstpflichten des unterrichtenden Personals

(1) Das in der Berufsausbildung unterrichtende Personal ist verpflichtet, in den Berufsschulen und bei den Berufsausbildungslehrgängen Dienst zu leisten.

(2) Die Lehrer für theoretische Fächer sind verpflichtet, wenigstens 18 und höchstens 20 Stunden pro Woche zu unterrichten. Die Lehrer für fachbezogene praktische Fächer sind verpflichtet, wenigstens 24 und höchstens 26 Stunden pro Woche zu unterrichten. Werden theoretische und praktische Fächer unterrichtet, so wird das Verhältnis 3:4 angewandt.

(3) Das unterrichtende Personal ist verpflichtet, zusätzlich zum Unterricht laut Absatz 2 jährlich 180 Stunden Dienst zu leisten, der außerhalb des Unterrichts in Zusammenhang mit der Schule, dem Lehrgang oder dem Heim erforderlich ist; nähere Bestimmungen über diesen Dienst sowie über die Verteilung der Stunden auf das ganze Jahr sind mit Durchführungsverordnung festzulegen.

(4) Die Lehrer sorgen auf Grund der Weisungen des Direktors je nach Zuständigkeit dafür, daß die Werkstätten, die Maschinen, die Labors, die Bibliotheken und die Lehrmittel ordnungsgemäß gewartet werden.

(5) Die Lehrer sind außerdem verpflichtet, bei Bedarf abwesende Kollegen für so viele Unterrichtsstunden zu ersetzen, als ihnen bis zur Höchstgrenze der Pflichtstundenzahl im Monat fehlen; für diese Unterrichtsstunden steht ihnen keine Überstundenvergütung zu.

(6) Die Lehrer von Berufsschulen oder von Berufsausbildungslehrgängen, denen ein Heim angeschlossen ist, können in Ausnahmefällen auch als Heimerzieher Dienst leisten. In diesem Fall entsprechen eine Stunde theoretischen Unterrichts 1,9 Stunden Dienst als Heimerzieher und eine Stunde praktischen Unterrichts 1,46 Stunden Dienst als Heimerzieher.

(7) Erreichen die Lehrer mit ihrem wöchentlichen Stundenplan bereits die Mindestzahl der in diesem Artikel vorgesehenen Pflichtstunden, so sind sie nicht verpflichtet, weitere Unterrichtsstunden an Außenstellen oder anderen Schulen zu leisten, die nicht in derselben Gemeinde liegen.

(8) Stellt der Berufsschuldirektor nach Anhören des Klassenrates fest, daß bei Berufsausbildungslehrgängen (Vollzeitkursen) - und insbesondere bei solchen, bei denen für die Aufnahme der Abschluß einer Pflichtschule vorausgesetzt wird, - Stützunterricht erforderlich ist, so kann er einen Lehrer derselben Klasse oder einer Parallelklasse mit dem entsprechenden Unterricht beauftragen, sofern wenigstens fünf leistungsschwache Schüler vorhanden sind. Jedem Lehrer dürfen pro Woche nicht mehr als 3 Stunden Stützunterricht zugewiesen werden; diese werden in den Stundenplan einbezogen.

(9) Der zuständige Landesrat kann für bestimmte Zeiträume im Schuljahr den Stundenplan einzelner Lehrer um höchstens vier Stunden erhöhen oder vermindern; diese Erhöhung oder Verminderung muß noch im selben Schuljahr ausgeglichen werden."

C'è un emendamento, presentato dall'assessore Saurer, che dice: Al terzo comma dell'art. 14 la cifra 180 è sostituita da 220.

Im 3. Absatz des Art. 14 wird die Zahl 180 mit 220 ersetzt.

Chi chiede la parola? Assessore Saurer.

**SAURER (Landesrat für Sozial- und Gesundheitswesen - SVP):** Zur Zeit besteht eine Verpflichtung zur Leistung von Überstunden, von 20 Stunden pro Monat und hier ist dann umgerechnet worden und zwar nur mit 9 Monaten. Es ist allerdings so, daß auch das unterrichtende Personal der Berufsschule an sich eine längere Stundenverpflichtung als von 9 Monaten hat. Infolgedessen ist die richtige Multiplikation 220 und nicht 180.

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

C'è un altro emendamento, presentato dai consiglieri Barbiero e Langer, che dice: Al quinto comma, terza riga, le parole "al mese" vanno sostituite con le parole "alla settimana".

In der dritten Zeile, Absatz fünf, werden die Worte "im Monat" durch die Worte "in der Woche" ersetzt.

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli e 3 astensioni.

Chi chiede la parola sull'art. 14? Consigliere Barbiero.

**BARBIERO-DE CHIRICO (PCI):** Prendo la parola per fare una dichiarazione di voto sull'articolo e per dire i motivi per i quali non voterò questo articolo. Non ho potuto prima illustrare l'emendamento, perché il Presidente Boesso ha condotto i lavori con la sua consueta velocità. Allora intendo dire che non voterò questo ordine del giorno, perché non è stato approvato l'emendamento relativo all'obbligo di supplenza, che sia il mio gruppo sia il gruppo dell'Altro Sudtirolo hanno presentato. Nell'articolo l'obbligo di supplenza è riferito al mese e non alla settimana. Ecco, noi abbiamo chiesto invece che l'obbligo di supplenza sia riferito alla settimana e non al mese.

Abbiamo fatto questa richiesta, che poi è stata respinta dal Consiglio, perché siccome anche il carico settimanale di insegnamento è concepito su base appunto settimanale, noi riteniamo che sia più funzionale per l'organizzazione delle supplenze riferire anche l'obbligo di supplenza al carico settimanale e non a quello mensile. Sicuramente da un punto di vista teorico potrebbe sembrare migliore la soluzione prospettata e adottata dalla Giunta provinciale, perché in effetti con questa dizione si aumenta il monte-ore complessivo, ma noi diciamo che un conto è il monte-ore e un conto è poi l'organizzazione concreta della supplenza. Probabilmente i direttori anche con questa dizione, cioè con la dizione adottata dalla Giunta provinciale, possono essere indotti a riportare comunque l'orario alla settimana e non al mese, perché questo è più funzionale. Probabilmente i direttori lo faranno ugualmente, ma questo non è detto.

Quindi, secondo noi sarebbe stato importante se per legge si fosse fissato quel criterio, a nostro avviso più funzionale, proprio per garantire concretamente l'organizzazione delle supplenze urgenti, che sono poi quelle più frequenti. Riteniamo insomma che con la formulazione adottata dalla Giunta provinciale sia effettivamente più difficile organizzare concretamente le supplenze e pensiamo che se invece l'emendamento da noi presentato fosse stato accolto, si sarebbe resa l'organizzazione della supplenza più funzionale.

Questi sono i motivi per i quali noi non voteremo tale articolo e mi auguro che l'assessore prenda la parola, visto che prima per motivi di fretta, nella conduzione dei lavori, non è stato possibile discutere questo argomento. Grazie.

**SAURER (Landesrat für Sozial- und Gesundheitswesen - SVP):** Ich möchte darauf hinweisen, daß die Formulierung der Landesregierung eine größere Flexibilität zuläßt, eine Flexibilität, die erstens ja schon im Absatz 9 sehr stark angedeutet ist, und zweitens uns auch von der bürokratischen Seite die Abrechnung oder Aufrechnung wesentlich erleichtert.

Infolgedessen glauben wir, daß das Monat oder die monatliche Abrechnung im großen und ganzen doch das bessere System ist als die wöchentliche Abrechnung. Ich bin aber nicht überzeugt, daß diese, ich würde fast sagen im Vergleich zum gesamten Artikel, eher kleinere oder bedeutungslosere Stimmung dazu führen könnte, gegen den Artikel zu stimmen.

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 14: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 15

(1) Nel primo comma dell'articolo 16 le parole "capo d'istituto" sono sostituite dalle parole "direttore di scuola" e tra il penultimo e l'ultimo periodo è inserito il seguente: "nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione scolastica collaborare con l'ufficio mercato del lavoro, con l'ufficio orientamento scolastico e professionale e con l'ufficio apprendistato e l'ufficio educativo formativo e lavorativo."

(1) In Art. 16, Absatz 1, sind die Worte "dem Schulleiter" durch die Worte "dem Schuldirektor" ersetzt; im selben Absatz ist vor dem Satzteil "-das Amtsgeheimnis wahren" folgender Satzteil eingefügt: "im Rahmen der Weisungen der Schuldirektion mit dem Landesamt für Arbeitsmarkt, dem Landesamt für Ausbildungs- und Berufsberatung, dem Landesamt für Lehrlingswesen und dem Landesamt für Erziehung, Bildung und Arbeit zugunsten der Behinderten zusammenarbeiten".

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 1 astensione.

Art. 16

(1) Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente articolo 16/bis:

"Insegnamento della religione

(1) Nel quadro delle finalità globali della scuola professionale e nel riconoscimento del valore delle tradizioni locali, è previsto l'insegnamento della religione in conformità con la normativa scolastica e concordataria vigente.

(2) L'insegnamento della religione è istituito secondo obiettivi, contenuti e modalità che garantiscono il rispetto della libertà di coscienza ed il pieno sviluppo della personalità degli alunni.

(3) L'insegnamento di cui al comma 2 è materia ordinaria nei corsi di formazione professionale provinciale ed è impartito per almeno un'ora mensile nei corsi annuali per apprendisti, per almeno un'ora settimanale nei corsi continui per apprendisti e nei corsi a tempo pieno, salva la possibilità di richiesta di esonero che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato, o, se minorenni, dai legali rappresentanti.



(4) I titoli richiesti per l'insegnamento della religione e la partecipazione ai concorsi sono:

- a) certificazione di fine corso del seminario maggiore teologico o diploma di laurea o titolo equipollente, oppure:
- b) diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado uniti alla "missio canonica" rilasciata dall'ordinario diocesano.

(5) Gli insegnanti di cui alla lettera a) sono collocati nella VII qualifica funzionale e quelli di cui alla lettera b) nella VI qualifica funzionale.

(6) L'insegnante di religione nelle scuole professionali viene dichiarato idoneo all'insegnamento religioso nella scuola professionale con la "missio canonica" rilasciata dall'ordinario diocesano. La nomina viene conferita con ordinanza dell'assessore competente d'intesa coll'ordinario diocesano per quanto riguarda la destinazione della sede scolastica.

(7) Nell'ambito di posti di ruolo disponibili sono indetti concorsi per insegnanti di religione in possesso dei titoli e della "missio canonica" di cui al comma 6) d'intesa con l'ordinario diocesano.

(8) La "missio canonica" è requisito necessario per il conferimento dell'incarico o la nomina in ruolo per l'insegnante della religione. La revoca della "missio canonica" da parte dell'ordinario diocesano comporta la decadenza dall'insegnamento della religione. In tal caso l'insegnante viene impiegato in altra disciplina scolastica.

(9) L'assessore competente, con proprio decreto, conferisce l'incarico ispettivo annuale nell'ambito dell'insegnamento religioso ad un insegnante di religione in servizio o a persone estranee alla formazione professionale, sempre che siano in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della religione e ritenute idonee dall'ordinario diocesano per le suddette funzioni. Il compenso è fissato annualmente dal competente comitato degli assessori, nei limiti del trattamento economico spettante alla VIII qualifica funzionale."

(1) Nach Art. 16 ist der folgende Artikel eingefügt:

"Art. 16/his

#### Religionsunterricht

(1) Im Rahmen der allgemeinen Zielsetzung der Berufsschule und mit Rücksicht auf die örtlichen Bräuche ist der Religionsunterricht nach den einschlägigen Rechtsvorschriften im Bereich der Schule und den Konkordaten vorgesehen.

(2) Die Zielsetzung, der Inhalt und die Durchführung des Religionsunterrichtes müssen so ausgerichtet sein, daß die Gewissensfreiheit und die Entfaltung der Persönlichkeit der Schüler gewährleistet sind.

(3) Der in Absatz 2 erwähnte Unterricht ist ordentliches Unterrichtsfach in den Berufsausbildungslehrgängen und wird wenigstens eine Stunde im Monat in den Jahreskursen für Lehrlinge, wenigstens eine Stunde wöchentlich in geschlossenen Lehrgängen für Lehrlinge und in Vollzeitkursen erteilt; zur Wahrung der Gewissensfreiheit haben die Schüler - oder bei

Minderjährigen die Erziehungsberechtigten - die Möglichkeit, um Befreiung anzusuchen.

(4) Wer Religionsunterricht erteilen und an einem entsprechenden Wettbewerb teilnehmen will, muß nachweisen, daß er

- a) die theologische Hochschule oder eine andere Hochschule abgeschlossen hat oder eine gleichwertige Ausbildung besitzt oder
- b) eine Oberschule abgeschlossen hat und ihm vom Ordinarius der Diözese die Missio canonica erteilt wurde.

(5) Lehrer laut Buchstabe a) werden in die VII. Funktionsebene und solche laut Buchstabe b) werden in die VI. Funktionsebene eingestuft.

(6) Der Berufsschulreligionslehrer wird mit der vom Ordinarius der Diözese erteilten Missio canonica als zum Religionsunterricht an Berufsschulen geeignet erklärt. Die Ernennung wird vom zuständigen Landesrat verfügt; was die Zuweisung des Dienstsitzes betrifft, ist die Zustimmung des Ordinarius der Diözese einzuholen.

(7) Im Rahmen der freien Stellen werden im Einvernehmen mit dem Ordinarius der Diözese Wettbewerbe für Religionslehrer ausgeschrieben, die die vorgeschriebene Ausbildung und die in Absatz 6 erwähnte Missio canonica haben.

(8) Die Missio canonica ist Voraussetzung für die Beauftragung von Religionslehrern und die entsprechende Ernennung in den Stellenplan. Wird die Missio canonica vom Ordinarius der Diözese widerrufen, so wird der Religionslehrer seines Amtes enthoben, wird aber für den Unterricht in anderen Fächern eingesetzt.

(9) Der zuständige Landesrat erteilt mit Dekret den jährlichen Auftrag zur Inspektion im Rahmen des Religionsunterrichtes einem dienst leistenden Religionslehrer oder anderen Personen, die nicht zur Berufsausbildung gehören, aber die vorgeschriebene Ausbildung zur Erteilung des Religionsunterrichtes haben und die der Ordinarius der Diözese für geeignet hält. Die Vergütung wird jährlich vom Landesrätekomitee im Rahmen der Besoldung für die VIII. Funktionsebene festgelegt."

Sono stati presentati cinque emendamenti. Il primo, firmato dal consigliere Langer, dice: sopprimere l'intero articolo.

Art. 16: den ganzen Artikel streichen.

Chi chiede la parola? Consigliere Tribus.

**TRIBUS (AS):** Herr Präsident, Herr Landesrat! Es ist jetzt eigentlich müßig zu erklären, wieso der Artikel gestrichen werden soll, zumal wir selbst bereits vorgesehen haben, daß er nicht gestrichen wird und dann auch eine zweite Variante eingereicht haben.

Daß über den Religionsunterricht in letzter Zeit heftig und häufig diskutiert wird, ist eine Tatsache, die ich da nicht wiederholen brauche und die Lösung, die in der Zwischenzeit gefunden worden ist mit dem Vatikan und dem Unterrichtsministerium ist eine Lösung, die offensichtlich heute in keiner Weise befriedigt. Wenn man sich die Polemiken in den letz-

ten Tagen anhört, dann, glaube ich, ist das auch der beste Beweis dafür.

Was unsere Haltung dazu ist, ist leicht gesagt. Wir sind grundsätzlich dafür, daß der Religionsunterricht nicht in die Oberschulen hineingehört. Das heißt nicht, daß wir gegen die Religion sind, bei Gott. Wir sind überzeugt, daß in der Oberschule jeder Schüler das Recht hat und auch die Fähigkeiten und die Voraussetzungen, sich privat, außerhalb der Schule, jene religiöse Erziehung angedeihen zu lassen, die er sich wünscht. Daß es so ernst damit nicht genommen wird, sieht man auch an der Stundenzahl. Ich meine, das Ganze hat eher symbolischen Charakter. Es ist tatsächlich so, daß eben der Schein gewahrt werden muß und im Absatz eins muß dann als Begründung herhalten, daß eben "die Rücksicht auf die örtlichen Bräuche" zitiert werden. Mit der gleichen Begründung der "örtlichen Bräuche" ist auch für unser Land eine Ausnahmeregelung getroffen worden, was das Konkordat betrifft. Im restlichen Staatsgebiet es so organisiert, daß sich die Schüler zum Religionsunterricht melden müssen, wenn sie das wünschen, also ist das praktisch, um es modernistisch auszudrücken, ein Optional, das die Schule bietet. Die Schule bietet diesen Dienst an und ein Schüler kann sich dafür interessieren und einschreiben und in der Regel ist das eben so. Wer das nicht wünscht, dem sollte eben, wie zwar vorgesehen, aber was noch nicht funktioniert, eine andere Betätigung für diese Stunden geboten werden. Bei uns hingegen hat sich der Spieß umgedreht, immer mit der Begründung, die auch in diesem Gesetzestext verwendet wird, aufgrund der "örtlichen Bräuche", daß eben die Schule bei uns von vorneherein den Religionsunterricht aufnimmt, weil wir offensichtlich päpstlicher sind als der Papst, Herr Frasnelli. Ich meine, dem Konkordat habe nicht ich zugestimmt, sondern der Vatikan, und der Vatikan hat es offensichtlich für das ganze Staatsgebiet so genügend "religiös" empfunden. Wir sind in Südtirol päpstlicher als der Papst, aber das nehmen wir gerne zur Kenntnis. Ich meine, man kann doch nicht so tun, als wäre das ein Angriff auf irgendwen. Dem ganzen Staatsgebiet genügt diese Regelung, das glaubt auch der Vatikan, wir glauben das nicht in Südtirol und müssen eben den ganzen Spieß umdrehen. Aber das ist natürlich nicht eine Angelegenheit, die das Land oder das Gesetz jetzt betrifft. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir, wie gesagt, den Religionsunterricht aus der Berufsschule ganz einfach herausgelassen, weil wir der Meinung sind, daß ein Berufsschüler nach eigenem Gutdünken die Fähigkeiten und Voraussetzungen hat, sich eine religiöse Erziehung und Bildung zu suchen, die er sich wünscht. Es gibt zahllose Bildungsangebote auf diesem Sektor. Man kann nicht sagen, daß Südtirol ein religiös unterversorgtes Gebiet ist. Es gibt vielfältige Möglichkeiten und Chancen und auch entsprechende Einrichtungen, weshalb man ja nicht glauben soll, daß diese Stunde, die da gewährt werden soll, unabdingbare Voraussetzung ist, um der religiösen Erziehung der jungen Leute Südtirols Genüge zu tun. Das, glaube ich, wäre eine reine Augenauswischerei. Was dann die örtlichen Bräuche betrifft, wiederhole ich, ist es tatsächlich irgendwie lächerlich, so zu tun, als wären wir päpstlicher als der Papst.

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento: respinto a maggioranza con 1 voto favorevole e 2 astensioni.

C'è un altro emendamento, presentato dal consigliere Langer, che dice: Terzo comma, riformulare come segue le ultime tre righe "salva la possibilità di esonero, che - nell'esercizio della propria libertà di coscienza - venga chiesta dall'interessato, o, se minore degli anni 14, dai legali rappresentanti".

Dritter Absatz, den letzten Satz durch folgenden ersetzen "Zur Wahrung der Gewissensfreiheit können die Schüler auf eigenen Antrag oder auf Antrag der Erziehungsberechtigten, falls sie selbst noch nicht 14 Jahre als sind, vom Religionsunterricht befreit werden."

Chi chiede la parola? Consigliere Tribus.

**TRIBUS (AS):** Herr Präsident, Herr Landesrat! Nachdem, wie geplant, der Vorschlag a) abgelehnt worden ist, wollen wir hier durch die Umformulierung des dritten Absatzes zumindest erreichen, daß das, was hier "Wahrung von Gewissensfreiheiten" genannt wird, etwas klarer formuliert wird. Uns scheint die hier gewählte Formulierung etwas dubios. Es heißt hier "Zur Wahrung der Gewissensfreiheit haben die Schüler" oder bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit um Befreiung anzusuchen. D.h. praktisch durch diese Formulierung, daß bis zum 18. Lebensjahr die Eltern die Schüler vom Religionsunterricht befreien müssen, wenn sie dies wünschen. Wir sind hingegen der Meinung, daß es an einer Oberschule nicht mehr notwendig ist, daß die Eltern entscheiden, ob die Kinder oder die Jugendlichen in diesem Falle den Religionsunterricht besuchen sollen oder nicht. Deshalb sieht unsere Formulierung vor, daß ein Berufsschüler ab dem 14. Lebensjahr bereits entscheiden kann ob er sich zum Religionsunterricht melden will oder nicht, d.h. daß er selbst entscheidet, was er will. Mit dieser Formulierung bleibt praktisch alles beim alten, nachdem ja in der Regel die Berufsschule nicht ab dem 18. Lebensjahr besucht wird, sondern nach der Mittelschule also von Jugendlichen. Diese Formulierung sollte die Freiheit wahren, aber de facto wird sie ausgeschlossen. Man darf jetzt nicht so tun, als wäre es in Südtirol ein Leichtes sich vom Religionsunterricht befreien zu lassen. Welche Mutter nimmt es auf sich, das Gesuch zu unterschreiben, das der Sohn ihr stellt, weil er aus Gründen, die da jetzt nicht erläutert zu werden brauchen, der Meinung ist, daß er den Religionsunterricht nicht besuchen will? Ich glaube, daß hier auf diese Weise Konflikte geschaffen werden, die unnötig sind, die es nicht braucht, die künstlich geschaffen werden. Deshalb, glaube ich, daß unsere Formulierung, die als Grenze das 14. Lebensjahr einführt, d.h. bis zum 14. Lebensjahr sollen die Eltern entscheiden, was mit ihren Kindern passieren soll und ab dem 14. Lebensjahr, sobald die Schüler eine Oberschule besuchen selbst entscheiden können, besser ist.

Deshalb würden wir Sie ersuchen dieser Formulierung zuzustimmen, weil die von Ihnen gewählte tatsächlich bedeutet, daß die Schüler prak-

tisch bis zum 18. Lebensjahr gezwungen sind, ob sie jetzt wollen oder nicht wollen, den Religionsunterricht zu besuchen.

**MERANER (PDU):** Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon eine unangenehme Sache, wenn in der Volksschule die Kinder befragt werden, ob sie zur Beichte gehen möchten und sich nicht selten auch Kleinkinder, die vielleicht erst vor ein, zwei Jahren zur Erstkommunion gegangen sind, sich darüber beschweren, weil auch das Kind in seinem Gewissen frei entscheiden möchte, wann es zur Beichte geht und wann nicht. Dieselbe Situation ergibt sich nun bei den Eltern, die es in unserem Lande sehr schwer haben würden ausdrücklich zu verlangen, daß ihre Kinder vom Religionsunterricht befreit werden. Rein persönlich stehe ich zwar auf dem Standpunkt, daß der Religionsunterricht für die Kinder im allgemeinen eine Bereicherung darstellt und ich würde es mir nicht wünschen, daß meine Kinder dem Religionsunterricht fernblieben, aber wir haben hier nicht über religiöse Angelegenheiten in diesem Sinne zu entscheiden, sondern wir haben darauf zu achten, daß für den Bürger ein Maximum an Freiheit sichergestellt ist. Die gesetzlich garantierte Freiheit ist nur rein theoretisch gegeben, denn in der Praxis würden Eltern auf alle Fälle in irgendeiner Weise an den Rand der Gesellschaft gedrängt, wenn sie sich dafür entscheiden wollten, daß ihre Kinder dem Religionsunterricht fern bleiben sollen. Das sollten wir, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, nicht zulassen, weshalb ich trotz meiner persönlichen religiösen Überzeugung der Auffassung bin, daß man zumindest den Beginn der Oberschule als Grenze setzen müßte und daß ab diesem Augenblick die Schüler selbst entscheiden sollen, ob sie dem Religionsunterricht beiwohnen wollen oder nicht.

**SAURER (Landesrat für Sozial- und Gesundheitswesen - SVP):** Ich muß doch darauf hinweisen, daß wir diese Bestimmungen in das Normgefüge unserer Verfassung einbauen. Wir haben ein Konkordat, wir haben Durchführungsbestimmungen aus dem Jahre 1981, die vorsehen, daß Religionsunterricht in den Grundschulen und in den Sekundarschulen erteilt wird, auch die Oberschulen gehören zu den Sekundarschulen. Es ist ganz klar, daß das was für die Oberschulen gilt auch für die Berufsschulen zu gelten hat und wir haben auch die Bestimmungen des bürgerlichen Gesetzbuches über die Verantwortung der Eltern bis hin zur Volljährigkeit, ich glaube, wenn staatliche Bestimmungen diese Bestimmungen anders regeln, dann hat der Staat seine Möglichkeiten. Ich glaube kaum, daß wir angesichts dieser Normen, die uns hier bei der Abfassung des Gesetzes leiten, die Möglichkeit haben, hier das eine und das andere außer Kraft zu setzen. Ich glaube das Thema als solches und das Problem als solches ist ein sehr schwieriges. Es bestehen auch innerkirchlich ganz verschiedene Meinungen, verschiedene Meinungen, auch innerkirchlich, in der deutschen und in der italienischen Volksgruppe. Ich glaube, daß wir in konsequenter Weiterentwicklung dessen, was unsere verfassungsmäßigen Grundlagen sind, hier das

Gesetz formuliert haben. Das Gesetz formuliert haben vor allem auch deshalb, ich bin nicht der Meinung, daß man es weglassen sollte, wir haben eine Kategorie von Lehrern, die zum Nutzen der Schule seit Jahr und Tag tätig sind und ich glaube, durch eine Regelung des gesamten Bereiches werden wir sehr stark auch eine Qualifizierung dieser Lehrer sicherstellen können. Ich glaube, daß wir erreichen, daß dann auch in der Berufsschule, und ich möchte gerade in der Berufsschule keineswegs den Wert des Religionsunterrichtes, über den Wert eines weltanschaulichen Unterrichtes irgendwo so abtun, daß man sich die Dinge dann doch außerhalb suchen kann. Ich möchte in der Realität wissen, was außerhalb gesucht wird, wenn man weiß, daß hier vielleicht doch Leute, die sehr stark auch beruflich eingebunden sind, tätig sind und daß sie manchmal von seiten der Familien her nicht den Halt haben, den sie an sich haben müßten um einige Lebensweisheiten, um einige Grundlagen für die spätere Lebensführung zu erhalten. Ich würde mir nur wünschen, daß der Religionsunterricht in diese Richtung geht, in dieser Richtung erteilt wird und ich glaube, wenn wir auch den Lehrern des Religionsunterrichtes eine bestimmte berufliche Sicherheit bieten und das tun wir mit diesem Gesetz, dann wird auch wahrscheinlich die Qualität des Religionsunterrichts entsprechend gesteigert werden.

**PRESIDENTE:** Pongo in votazione questo emendamento: respinto a maggioranza con 2 contrari e 1 astensione.

C'è un altro emendamento presentato dal consigliere Langer che propone la soppressione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8. Un altro emendamento dello stesso tenore viene proposto dal consigliere Barbiero.

Chi chiede la parola? Consigliere Tribus.

**TRIBUS (AS):** Also wir schlagen da vor, wenn das jetzt drankommt, daß die Absätze 6, 8 gestrichen werden und im 9. Absatz...

**PRESIDENTE:** Per i commi 4 e 5 lo chiedete insieme alla signora Barbiero; il sesto comma lo chiedete da soli; il settimo comma ancora con il consigliere Barbiero e l'ottavo da soli; poi passiamo al nono comma. Per fare bene voi chiedete in un'unica votazione la soppressione del quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 16/bis. Su questo parlate per il tempo che avete a disposizione.

**BARBIERO-DE CHIRICO (PCI):** Per dire, signor Presidente, che Lei dovrebbe, a mio avviso, mettere in discussione e quindi in votazione gli emendamenti in un ordine diverso da quello che Lei ha proposto. Cioè non è possibile fare un'ammucchiata generale e non è nemmeno giusto, secondo me, che vengano illustrati e discussi prima quegli emendamenti che propongono per esempio la soppressione di due commi solo anziché la soppressione di quattro commi. Lei insomma dovrebbe procedere con ordine, nel senso che dovrebbe far discutere prima gli emendamenti che sopprimono più

parti dell'articolo: se poi il Consiglio non approva questo tipo di emendamenti, Lei allora procede a mettere in discussione e in votazione quegli emendamenti che prevedono la soppressione di meno parti dell'articolo.

Quindi io chiedo che venga seguito questo ordine nella discussione e ancora chiedo che in base al rispetto di questo ordine, che mi sembra logico, venga discusso prima il nostro emendamento che chiede la soppressione di cinque commi dell'art. 16. Grazie.

**PRESIDENTE:** Praticamente siccome dite la stessa cosa, ma ci impiegheremo di più, l'emendamento firmato Barbiero-D'Ambrosio chiede: Si propone la soppressione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8.

Leggo l'emendamento presentato dai consiglieri Barbiero e D'Ambrosio: si propone la soppressione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8.

Die Absätze 4, 5, 6, 7 und 8 sollen gestrichen werden.

Chi chiede la parola? Consigliere Barbiero.

**BARBIERO-DE CHIRICO (PCI):** Credo che la discussione che facciamo anche oggi in Consiglio provinciale sia positiva e produttiva, così come ritengo che sia produttivo e positivo il dibattito che in questi mesi e soprattutto in queste ultime settimane si è sviluppato nel Paese attorno all'intesa Falcucci-CEI. Io credo che questo dibattito sia positivo, anche perché recupera un'occasione che, a mio avviso, è stata perduta durante l'approvazione del nuovo Concordato. Allora effettivamente sia le forze laiche che le forze cattoliche avevano poco approfondito questa questione. In questi ultimi mesi si sta recuperando questo ritardo, cioè si sta recuperando un dibattito che è estremamente interessante e importante, perché rispettoso oltretutto del pluralismo di idee e di orientamenti che sono presenti su questa difficile questione riguardante la religione.

Ora, io credo che in tutti i campi, ma soprattutto in campi così delicati, qual è appunto quello che stiamo trattando, le scelte mature da fare siano possibili solo quando sono fatte in piena libertà. Credo insomma che la soluzione adottata con il nuovo Concordato sia una soluzione buona, perché appunto garantisce che la scelta dell'insegnamento e dell'apprendimento della religione venga fatta in un clima di libertà rispettando la libertà del singolo, anche se sicuramente è vero che l'intesa Falcucci-CEI e poi anche tutta la decretazione Falcucci, rappresenta un tipo di normativa così ricco di ambiguità che giustamente, a mio avviso, ha suscitato un ampio movimento di protesta, che ha coinvolto sia gli insegnanti che gli studenti.

Comunque, da un punto di vista così del principio, credo che il nuovo Concordato abbia rispettato il principio della scelta soggettiva di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione e abbia anche previsto una funzione dello Stato diversa da quella in vigore prima del nuovo Concordato, nel senso che con il Concordato lo Stato assicura

si l'insegnamento della religione, ma non ancora questo insegnamento ad una visione ideologica, lo ancora invece al patrimonio storico della nazione.

Conseguentemente con questo concetto il Concordato non parla più di esonero, ma parla di rinuncia ad avvalersi di questo insegnamento. Questo è il motivo per cui io prima non ho votato l'emendamento presentato da Tribus, anche se è vero che qui nella nostra provincia il nuovo Concordato non vale, ma mi sembrava ugualmente, il parlare di esonero, che fosse un riferirsi ad una condizione pre-nuovo Concordato. Io credo che sia importante riconoscere all'insegnamento della religione il suo valore culturale e non il suo valore fideistico.

Da questo punto di vista mi sembra che la prima parte dell'articolo 16/bis, cioè la parte dell'articolo che riguarda l'insegnamento della religione, possa essere condivisa, cioè non mi sembra una formulazione così in contrasto con il fatto che deve essere riconosciuto alla religione e al suo insegnamento un valore culturale importante, non deve essere invece riconosciuto un valore di tipo fideistico.

Per questo motivo l'emendamento che ho presentato è un emendamento che salva la prima parte dell'articolo 16 e chiede invece lo stralcio di tutta la seconda parte di questo articolo.

Allora ho cercato di spiegare perché il nostro emendamento lascia intatta la prima parte, anche se effettivamente qualche espressione di questa prima parte potrebbe essere modificata e migliorata; comunque sostanzialmente mi sembra che possa essere accettata. Mentre completamente inaccettabile è tutta la seconda parte di questo emendamento.

Già in Commissione si è sviluppata una discussione molto accesa su questa seconda parte e devo dire che anche i consiglieri di maggioranza non erano poi così convinti della soluzione adottata da questo testo di legge, tanto che il consigliere Frasnelli ha cercato di presentare un emendamento, che poi è stato anche votato in Commissione, che cercava in qualche modo di mettere una pezza all'ambiguità di questa formulazione. In effetti quell'emendamento non ha risolto la questione di fondo. Ma qual è la questione di fondo? Innanzitutto, secondo noi, il fatto di non considerare l'insegnante di religione all'interno della formazione professionale al pari degli altri insegnanti è un fattore di discriminazione tra il personale. Noi vorremmo in sostanza che gli insegnanti di religione fossero considerati alla stregua e al pari di tutti gli altri insegnanti della formazione professionale, perché attuare una discriminazione tra il personale è decisamente inopportuno sul piano proprio della funzionalità della scuola. E ancora ci sembra che molto grave sia il fatto che sia appunto la Curia ad incaricare per una specifica scuola l'insegnante, senza fare riferimento alle graduatorie. Riteniamo ancora che sia decisamente un assurdo sotto il profilo giuridico il fatto che possa essere la Curia, revocando la "missio canonica", a far decadere dall'incarico un insegnante di religione che sia stato incaricato o addirittura assunto in ruolo dall'amministrazione provinciale. Questo è veramente un



punto fondamentale e richiamo l'attenzione di tutti i consiglieri su questo fatto.

Secondo noi, se l'articolo rimane così, cioè se non si provvede a modificarlo, può succedere che un intervento della Chiesa, in questo caso un intervento della Curia, venga a intromettersi in una decisione che è invece dell'amministrazione provinciale. Si viene così a creare un'interferenza indebita, non legittima, tra Curia e Amministrazione provinciale. Riflettiamo su questo punto. Ripeto, se la Curia decide di ritirare la "missio canonica" per motivi che noi non conosciamo, che saranno invece sicuramente conosciuti alla Curia stessa, ad un insegnante di religione, questo insegnante di religione, benché incaricato dall'amministrazione provinciale o addirittura in ruolo presso l'amministrazione provinciale, può vedersi trasferito da un'altra parte. L'articolo dice che può essere impiegato in un'altra disciplina scolastica, ma io mi chiedo cosa ne facciamo di un insegnante di religione; forse qualche insegnante di religione particolarmente preparato può sicuramente essere utilizzato per l'insegnamento, per esempio, dell'educazione sociale, però sappiamo che non tutti gli insegnanti di religione sono in grado di convertirsi, di essere così flessibili da poter poi insegnare un'altra materia al posto della religione.

Il problema è delicato e grave. Noi riteniamo che sarebbe più utile e più opportuno se questo articolo 16 considerasse solamente le finalità e i metodi dell'insegnamento religioso e lasciasse invece da parte tutta la questione relativa all'assunzione e quindi allo stato giuridico dell'insegnante. Chiediamo insomma che si discuta e si approfondisca quello che per noi si configura davvero come un assurdo giuridico. Se lasciamo l'articolo così com'è ci troveremo di fronte ad una interferenza, che non so come si potrà risolvere, tra Curia da una parte e Amministrazione provinciale dall'altra. Quindi, noi chiediamo che si discuta con serenità, perché qui nessuno vuole attaccare l'insegnamento della religione, perciò qui nessuno si deve sentire in qualche modo offeso nei propri sentimenti religiosi più profondi, ecc. Non è questo il discorso; il discorso è quello invece di prevedere una normativa per gli insegnanti di religione che non apporti una discriminazione all'interno del personale insegnante e che ancora non permetta ad un organismo, qual è la Curia, di interferire in un altro organismo qual è l'Amministrazione provinciale.

**KASERER (SVP):** Es war vorherzusehen, daß sich an diesem Artikel die Geister scheiden. Es ist ganz klar, daß jene Kollegen hier im Landtag, die eine atheistische Linie vertreten, klar gegen diesen Artikel auftreten werden. Das war zu erwarten. Für mich muß ich sagen, sind die Argumentationen, um es ganz kurz zu sagen, die die Kollegin Barbiero hier gebracht hat, daß es gefährlich wäre, wenn sich hier die Kurie in die Angelegenheit der Landesverwaltung einmischte. Es wird mit diesem Artikel ganz klar die Zuständigkeit der Kurie und auch die Zuständigkeit des Landes geregelt. Die mögliche Verwendung eines Religionslehrers, der nicht mehr

die Genehmigung seitens der Kurie hat, ist hier auch geregelt. Wenn die Kommunisten und Alternativen sich dagegen aussprechen, sind das für mich nichts anderes als fadenscheinige, scheinheilige Ausreden. Eines muß uns doch klar sein, daß die Bedeutung des Religionsunterrichtes auch für einen 14-, 15-, 16- und 17jährigen meines Erachtens außer Zweifel steht. Ich bin der Meinung, daß der italienische Staat einen Fehler gemacht hat, als er den Religionsunterricht in der Form geregelt hat, wie er ihn mit Konkordat geregelt hat. Vielleicht wird auch der Vatikan daraufkommen, daß man hier nichts Gutes getan hat, weil die Bedeutung des Religionsunterrichtes einfach nicht zu unterschätzen ist. Die religiöse Erziehung, und ich meine hier jetzt auch die moralische Erziehung, die findet in vielen Familien nicht mehr statt, und somit besteht doch noch eine Möglichkeit in der Schule. Wir sehen immer mehr, daß Jugendlichen, die keinen Halt in der Familie, aber auch keine religiöse Haltung vermittelt bekommen haben, durch das Beispiel und durch den Religionsunterricht viel zur Persönlichkeitsbildung geholfen wird. So wie jeder andere Lehrer nicht immer die besten Voraussetzungen für den Unterricht hat, so gibt es auch unter den Religionslehrern solche, die nicht die besten sind. Aber deshalb, weil vielleicht mancher Religionslehrer nicht so unterrichtet, wie es sein soll, kann man nicht den Religionsunterricht abschaffen. Das ist ein Unsinn. Deshalb steht nach wie vor die Bedeutung des Religionsunterrichtes außer Zweifel. Er ist ohne Zweifel eine Bereicherung für den Jugendlichen. Er erhält eine Grundlage für sein späteres Leben. Ich bin überzeugt, daß wir weniger Devianz hätten, daß wir weniger Jugendliche hätten, die auf Raub ausgehen oder auch sonstige Verbrechen, wenn sie einen größeren Halt in der Religion, vor allem in der christlichen Religion, hätten. Für mich ist das, was die Kollegen hier vorbringen, eine fadenscheinige Ausrede, den Religionsunterricht in der Berufsschule abzuschaffen, damit sie mit ihrem Marxismus als Ersatzreligion leichter darrankommen.

**BARBIERO-DE CHIRICO (PCI):** Voglio intervenire subito, perché trovo che la cosa più distruttiva in questo Consiglio provinciale avvenga quando dei consiglieri travisano il pensiero, i concetti espressi da altri consiglieri. Questo é veramente offensivo della dignità e anche dell'intelligenza dei colleghi che compiono questa operazione. Io credo che tutti abbiano avuto modo di sentire che cosa ho detto cinque minuti fa, prima dell'intervento del consigliere Kaserer. Non ho proposto assolutamente la soppressione dell'insegnamento della religione e non ho nemmeno sottovalutato l'insegnamento stesso, anzi credo di aver detto e affermato il valore culturale di questo insegnamento; ho anche detto che il Concordato affida un grande valore a ciò ed ho aggiunto infine che non va invece valutata la religione sotto un punto di vista fideistico. Questo ho detto.

Quindi non c'è uno scontro tra atei e credenti in quest'aula, non c'è assolutamente uno scontro tra chi dice che l'insegnamento della religione é importante e chi dice invece che dev'essere buttato alle ortiche.

Io ho preso la parola proprio per dire che é lesivo della dignitá di questo Consiglio e ripeto anche che é offensivo rispetto all'intelligenza di chi compie operazioni di un certo tipo, volutamente confondere o volutamente travisare quello che viene detto in quest'aula. Se, consigliere Kaserer, qualcuno di noi o il gruppo comunista avesse voluto dire le cose che dice Lei, intanto avrebbe avuto un'altra posizione in campo nazionale e poi in quest'aula avrebbe proposto la soppressione anche di tutta la prima parte dell'art. 16. Se non é stato fatto vuol dire che un motivo c'è e allora non si dica che qui ci sono persone di buon senso e persone che invece buon senso non ce l'hanno per nulla.

Noi abbiamo posto un altro problema, consigliere Kaserer, lo abbiamo posto a Lei e all'intero Consiglio provinciale, e il problema é quello riguardante l'insegnante di religione, il fatto che secondo noi dev'essere considerato alla stregua degli altri insegnanti, il fatto che non é possibile che vi sia un'interferenza, come qui é invece prevista e contemplata, tra Curia e Amministrazione provinciale. Questo é il problema che noi abbiamo sollevato e non certo quello che ha strumentalmente, a mio avviso, sollevato Lei.

**TRIBUS (AS):** Herr Präsident! Ich wollte nur die Kollegin Barbiero auch verteidigen, weil alle Schändlichkeiten, die der Kollege Kaserer aufgezählt hat, "atheistisch, fadenscheinig, scheinheilig" treffen auf sie tatsächlich nicht zu, sie betreffen ausschließlich mich.

Wir haben vorgeschlagen, den entsprechenden Artikel zu streichen, weshalb ich alle Schuld auf mich lade. Ich möchte aber den Herrn Kaserer bitten, wenn er tatsächlich glaubt, auf seine Art das Problem lösen zu können, wenn er glaubt, daß die Devianz in Südtirol auf die schlechte oder fehlende Religion in den Schulen zurückzuführen ist, dann möge er doch bitte einen Antrag einbringen, man soll den Religionsunterricht auf 8 Stunden erhöhen und nicht bei einer Stunde belassen, wie es sein Kollege Saurer vorsieht. Tun Sie doch etwas Konkretes und Positives, damit Sie das erreichen, was Sie hier gerade gepredigt haben. Wie ich bereits vorhin gesagt habe, es gibt eben Leute, die päpstlicher sind als der Papst, und dieser hat sich offensichtlich geirrt. Und Sie, Herr Kaserer, haben bereits prophetisch mitgeteilt, der Vatikan wird noch merken, was er sich damit eingebrockt hat.

Es geht hier um die Streichung einiger Absätze in diesem Artikel und ich muß sagen, daß sich einige auch von uns vorgeschlagene mit diesen decken. Worum geht es da? Es geht hier um die Kompetenz zwischen dem Land und der Kurie. Wir sind nicht der Meinung, daß man in dieser Angelegenheit alles beim alten beläßt. Diese hier gebrauchte Formulierung ist auch sehr zweideutig. Die Kurie entscheidet, wer die Fähigkeiten und Voraussetzungen hat, Religionslehrer zu werden, und das betrifft in Italien allgemein sämtliche Religionslehrer, weil es keinen "Religionstitel" an sich gibt. Es gibt keine "laurea in teologia", die auf staatlichen Hochschulen erworben werden kann und als solche dann befähigt, auch Religion

unterrichten zu können. Das hat sich der Vatikan vorbehalten und auf diese Art und Weise kontrolliert er sämtliche Religionslehrer. Wenn man dann heute sieht, wer alles Religion unterrichtet, kann man sich auch ein Bild davon machen. Ich meine, der Mangel an Nachwuchs und der Mangel an Priestern hat sich auch da negativ ausgewirkt. Es ist heute so, daß zum Teil nicht gerade hochqualifizierte Leute Religion unterrichten, das ist schade. Währenddem wir alle noch einen Religionsunterricht genossen haben, der von gediegenen Pfarrer-Persönlichkeiten vermittelt worden ist, erleben wir heute, daß wirklich oft mehr die Frömmigkeit entscheidet als die Qualifikation und die Ausbildung. Das sage ich jetzt, ohne das Personal beleidigen zu wollen, das heute Religion unterrichtet, aber es ist eine Tatsache, daß heute ein Großteil der Religionslehrer in Schnellsiederkursen von der Kurie vorbereitet wird, weil man, um unterrichten zu können, im Grunde nichts anderes braucht als die Befähigung der Kurie. Alles andere ist nebensächlich. Jemand kann ein Vorwissen haben, ein Doktorat und weiß der Teufel was, das zählt nicht, er muß der Kurie zu Gesichte stehen. Das ist das Problem. In dieser Formulierung geben wir der Kurie vollkommen recht, lassen uns aber eine Hintertür offen für entweder menschlich sehr dramatische Fälle, oder aber der Landesrat oder die Verwaltung sind nicht unbedingt mit der Entscheidung der Kurie einverstanden, einem Religionslehrer die Missio zu entziehen. In diesem Falle sieht der Absatz 7 vor, daß der Unterricht in anderen Fächern geleistet werden kann. Offensichtlich ist der Verwaltung da auch nicht alles sehr sehr geheuer, wenn man sich auf jeden Fall diesen Weg offenläßt, auch noch selbst entscheiden zu können, wer dann schlußendlich entlassen werden soll oder nicht. Wir würden uns deshalb eine einfachere und klarere Lösung vorstellen, daß ganz einfach die Religionslehrer mit den Lehrern, mit allen anderen Berufsschullehrern gleichgestellt werden, in Rechten und Pflichten. Wir wollen es deshalb nicht einsehen, daß da immer und überall der Segen der Kurie dahinter sein muß. Man könnte höchstens, oder ganz ausnahmsweise sagen, daß diese Missio einmal erteilt werden muß, aber nicht, daß ständig ein Religionslehrer oder eine Religionslehrerin zu befürchten hat, sie könnte ihm entzogen werden, wenn sie nicht in allem den Wünschen und Vorstellungen der Kurie entspricht.

Ich glaube, es ist der einzige Bereich, den es heute noch gibt, wo tatsächlich eine sehr sehr große Willkür entstehen kann. Ich weiß nicht, wie weit sich ein öffentliches Amt da einlassen kann, daß man das Ganze einfach der Kurie delegiert und praktisch eine Berufsgruppe, weil heute, das muß auch dazu gesagt werden, daß der Religionsunterricht auch eine Arbeit ist und nicht eine Mission, ihrer Rechte beraubt. Die meisten Leute, auch die Pfarrer selbst, unterrichten nicht aus missionarischem Eifer, sondern ganz einfach, weil sie davon verdienen, weil sie ein Gehalt bekommen, weil sie versichert werden. Gerade jetzt, wo das Konkordat andere Pfründe abgeschafft hat, ist diese für den Klerus auch eine sehr willkommene Beschäftigung geworden. Man kann, glaube ich, nach unserem Dafürhalten, nicht eine Berufsgruppe so hilflos ihrem Schicksal überlas-

sen und ohne Schutz, immer dann, wenn die Kurie glaubt, das tun zu müssen. Dienstrechtlich finden wir das nicht sehr korrekt, auch weil das die einzige Situation ist, was Angestellte betrifft, wo überhaupt keine Rekursmöglichkeit besteht. Es ist tatsächlich ein ganz persönliches und fast privates Verhältnis zwischen dem Beauftragten des Bischofs in dieser Angelegenheit und dem einzelnen Religionslehrer. Deshalb sind wir mit dem Vorschlag der Kollegin Barbiero, der sich zum Teil mit unserem deckt und die gleichen Absätze des Art. 16/bis betrifft, einverstanden, daß diese aus diesem Text gestrichen werden.

**MITOLO (MSI-DN):** Signor Presidente, egregi colleghi, voglio dire che nella presentazione di questi argomenti c'è una carenza di fondo e cioè che non è soltanto da abolire qualche cosa, ma semmai da modificare e da sostituire. Voi proponete il semplice stralcio degli articoli e non dite poi in sostanza come si deve effettuare questo insegnamento. Io posso capire la vostra posizione. Naturalmente non mi unisco agli anatemi lanciati dal consigliere Kaserer, anche perché credo che personalmente ognuno di voi sia cattolico e professante fra il resto e non sia ateo come vi ha definiti Kaserer. Ma se vogliamo stare con i piedi per terra, bisogna che noi diciamo, ammettendo, come voi fate, di lasciare i primi due commi, la necessità dell'insegnamento religioso. Dovete anche dirci in che modo dobbiamo scegliere gli insegnanti di religione e non c'è dubbio che bisogna coinvolgere per forza di cose l'ordinariato diocesano, che è quello che fornisce la patente per l'insegnamento religioso.

Io non credo che si possa ammettere l'insegnamento della religione cattolica in contrasto con quelli che sono i principi del Codice canonico, che vigono anche per effetto del Concordato. Non credo che si possa istituire un insegnamento religioso in contrasto con quelle che sono le direttive della Curia o del sommo magistero della Chiesa, vedi il recente caso in campo internazionale. Certamente avrete seguito la polemica che è sorta in America, dove è stato escluso dall'insegnamento un gesuita, insegnante nell'Università Cattolica mi pare di New York o di non so dove, perché insegnava una materia completamente diversa dalla religione e non soddisfaceva quelle che sono le norme previste dal Codice canonico per poter esercitare l'insegnamento religioso. Io cito questo caso, perché è il più recente che mi viene in mente - ne potremmo citare molti altri di minore importanza -, ma non c'è dubbio che bisogna coinvolgere nella scelta dell'insegnante di religione la Curia, che è poi quella abilitata per prima a consentire l'incarico di insegnante di religione. Certamente bisogna avere cautela e cura che questa interferenza...

**CONSIGLIERE:** Tu dici l'incarico, ma è il titolo.

**MITOLO (MSI-DN):** Il titolo certo, hai ragione.

Certamente bisogna avere cura che ciò non diventi un elemento di ricatto nei confronti della Provincia e dell'organo esecutivo. Questo na-

turalmente dipende anche dal rapporto che si instaura tra il cosiddetto datore di lavoro, cioè la Provincia, e il lavoratore, cioè l'insegnante, il quale deve avere dei titoli ben precisi. Innanzitutto: o la certificazione del corso del seminario maggiore teologico o il diploma di laurea o titolo equipollente, diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado unito alla "missio Canonica" rilasciata dall'ordinario diocesano. Questi emendamenti propongono la soppressione addirittura di quelli che sono i requisiti essenziali per poter esercitare l'incarico, senza dire poi come e con cosa si sostituiscono.

**CONSIGLIERE:** Con quali titoli?

**MITOLO (MSI-DN):** E' vero che non vogliamo fare raffronti tra valore culturale e valore fideistico, perché, signora Barbiero, qui ci innoltreremo in una discussione ad alto livello che non penso neanche sia il caso di iniziare. L'insegnamento ha certamente valore culturale; è come se la fede non avesse valore culturale altrettanto degno di rispetto, e quindi l'incarico di insegnante di religione dovrebbe essere soltanto e meramente culturale e non fideistico.

C'è in queste vostre dichiarazioni, secondo me, una presa di posizione aprioristica; è un modo di portare qui in questo Consiglio, nella discussione che abbiamo aperto, una posizione di rottura che già avete tenuto in campo nazionale, però con ben altre finalità. In fondo qui si tratta di permettere alla scuola professionale di svolgere un suo compito che è certamente degno della maggiore comprensione e della migliore causa, quella di portare in una scuola, che molte volte viene considerata una scuola non voglio dire di carattere inferiore, ma certamente non all'altezza delle altre scuole pubbliche, una materia di insegnamento che ritengo debba essere insegnata.

Del resto tutte le disquisizioni che poi avete fatto o che fate spesso sulla libertà di coscienza od altro, quando vengono poste a confronto per esempio con l'esito di certi referendum e in particolare con la richiesta che è stata fatta dagli studenti e dalle loro famiglie per l'insegnamento della religione, danno a vedere che le vostre posizioni sono posizioni di assoluta, infima minoranza di fronte alla stragrande maggioranza che in Italia e anche in Alto Adige desidera l'insegnamento religioso.

Allora mettiamoci con i piedi ben saldi per terra e camminiamo con senso di responsabilità e con razionalità. Dobbiamo cercare di dare la possibilità a queste scuole di avere degli insegnanti il più possibile qualificati. Oggigiorno purtroppo - dobbiamo dirlo - ci sono degli insegnanti di religione che qualche volta si trasformano in insegnanti che fanno del puro e semplice sindacalismo e non insegnano religione. Ma lasciamo perdere questo argomento; se andiamo a vedere anche gli insegnanti di altre materie, neanche tra questi troviamo che brillino i geni, le qualifiche e certi valori. Sicuramente anche nel campo scolastico siamo

in una fase di transizione, di crisi e ne sopportiamo tutti le conseguenze.

In questo caso, però, in modo particolare cerchiamo obiettivamente di trovare una strada che sia accettabile per tutti. Io non vedo perché noi dobbiamo respingere a priori la Curia, la quale fornisce il titolo, il documento base per poter insegnare, come accettare che venga completamente dimessa e non tenuta nel conto anche in una legge come questa? Io credo che saranno rarissimi i casi in cui, perché poi anche di questo bisogna tenere conto, verrà ritirata la "missio canonica" e in questo caso mi pare che l'articolo preveda l'eventuale trasferimento e quindi l'insegnante non perde nemmeno il posto se viene assunto dalla Provincia, e viene trasferito all'insegnamento di altre materie. Non credo che ci si possa dimenticare di quelli che sono i compiti in questo settore di controllo, di scelta, di selezione, di educazione stessa, di preparazione da parte della Curia, che va tenuta nel debito conto.

Quindi gli emendamenti presentati per la semplice cancellazione e lo stralcio io non li posso accettare, perché fra il resto rendono l'articolo senza più capo né coda.

**CONSIGLIERE:** Non significa più niente.

**MITOLO (MSI-DN):** Noi ammettiamo la necessità dell'insegnamento della religione, ma a chi lo facciamo fare? Dove lo inseriamo, con quali criteri, su che base? Mi pare che queste cose debbano essere tenute presenti e mi pare effettivamente un po' strano che proposte di questo genere vengano da parte di chi per solito si picca - non lo dico con ironia - di essere estremamente concreto. Siamo caduti nell'astratto di una polemica che noi rifiutiamo, perché non ha fondamento.

**SFONDRINI (Assessore all'industria, formazione professionale e sport - PSI):** Dalla relazione della Commissione legislativa si deduce in modo chiaro la mia perplessità sulla formulazione di questo articolo. Esso è stato ampiamente discusso nel comitato degli assessori e nel consiglio di amministrazione della formazione professionale per il gruppo linguistico italiano. Io ho rappresentato nel comitato degli assessori le perplessità del consiglio di amministrazione della formazione professionale per il gruppo linguistico italiano, di cui fa parte anche un sacerdote, quindi non è che sia formato da elementi senza religione oppure atei o di persone nettamente contrarie all'insegnamento religioso, ma sono invece persone prevalentemente praticanti, non solo, ma c'è anche un sacerdote.

C'è stato un tentativo da parte nostra di coinvolgere in maniera più approfondita gli organi religiosi. Parlo di queste cose e dico francamente con estrema difficoltà, perché non vi sono addentro. La terminologia usata in modo preciso dal collega Mitolo, per me è quasi sconosciuta. Lo dico francamente, non perché io non abbia avuto un'educazione religiosa, anzi l'ho avuta, ma si è perduta con il tempo. Dico queste cose

con la massima franchezza.

Non sono un praticante e di conseguenza ho perso i contatti con la religione, ma con ciò non mi dichiaro ateo, tanto per essere chiaro. Queste perplessità che ho portato nel comitato non hanno avuto successo. Per la verità anche nel comitato degli assessori ci sono state alcune perplessità. Abbiamo nuovamente proposto alla Curia una formulazione dell'articolo diversa soprattutto per quanto riguarda i punti 6, 7 e 8, dove vi è un'intromissione netta, a differenza degli altri insegnanti, da parte della Curia, non solo per quanto riguarda il riconoscimento o l'abilitazione all'insegnamento della religione, ma addirittura nella scelta della sede per l'insegnamento. Questo credo sia il massimo dell'intromissione, perché se la scuola ha per esempio la necessità per sue ragioni di conferire l'incarico ad un insegnante di religione in un determinato posto, questa decisione viene in realtà sotsesa dalla decisione che avviene al di fuori delle istituzioni formative.

Ha ragione Mitolo che non ritiene di sopprimere completamente i punti 4 e 5. Possiamo discutere finché vogliamo se la loro formazione è sufficiente, se essi rispondono alle esigenze per l'insegnamento della religione nelle scuole; bisogna perciò formulare proposte alternative sic et simpliciter, ma mi sembra eccessivo sopprimere questi punti, anche se sono formulati male. Ad una prima lettura sembra che per i titoli richiesti per l'insegnamento della religione, per quanto riguarda il punto a), siano sufficienti la certificazione di fine corso del seminario maggiore teologico, diploma di laurea o titolo equipollente, ma poi c'è l'alternativa che prevede il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado unito alla "missio canonica" rilasciata dall'ordinario diocesano. Tutto poi viene messo d'accordo con il punto b), dove si dice che l'insegnante di religione nelle scuole professionali viene dichiarato idoneo all'insegnamento della religione e viene rilasciata la "missio canonica". Quindi vale per entrambi. Tanto valeva scriverlo un po' meglio e non unito al punto b), che sembra non riferirsi al punto a). Di conseguenza è necessario chiarire anche questo aspetto.

C'è stata una discussione molto lunga e approfondita, io non sono in grado di ripetere gli argomenti, ma certo è che c'è un'intromissione delle autorità religiose. L'unico problema che mi sono posto è quello nel caso in cui ad un insegnante gli venga revocata la nomina da parte dell'ordinario diocesano. Può verificarsi anche questo caso, ma questo dovrebbe essere sottoposto ad un procedimento più complesso. Per esempio, un insegnante di religione cattolica che si converte ad un'altra religione e che continua ad insegnare religione - può darsi che avvenga anche questo - e pur non praticando più quella religione continua ad insegnarla ugualmente con il massimo rigore; potrebbe diventare una questione molto delicata se conservargli o meno l'insegnamento.

Dico comunque che dovrebbe essere un procedimento più complesso; non bastando una revoca sic et simpliciter da parte dell'autorità ecclesiastica per togliere di mezzo un insegnante di religione. Eventualmente



dovrebbe essere presa una decisione più complessa in modo da rendere comprensibile e giustificabile un provvedimento di questo genere. La scappatoia che c'è alla fine del comma potrebbe essere uno strumento per non lasciare in mezzo alla strada una persona che ha insegnato per 15-20 anni, indubbiamente con un livello culturale tale da poter insegnare altre materie. Del resto ci sono parecchi sacerdoti che insegnano matematica, fisica, lettere, lingue, ecc.

Quindi io sono d'accordo e voterò se verranno presentati gli emendamenti previsti così come sono nel testo della collega Barbiero, a meno che non ci sia una riformulazione di questi emendamenti e la possibilità di rendere più comprensibile oppure attuabile l'articolo stesso. Voterò comunque per la soppressione dei punti 6, 7 e 8.

**BARBIERO-DE CHIRICO (PCI):** Intanto ringrazio tutti i consiglieri e l'assessore Sfondrini che hanno voluto intervenire in questo dibattito. Devo subito dire che l'aver proposto anche la soppressione del quarto comma deriva dal fatto che questo comma è malformato, cioè se questo comma prevedesse in maniera chiara il fatto che sia la Curia a stabilire quelli che sono i requisiti necessari ad un insegnante di religione per svolgere l'incarico che gli è affidato, noi avremmo lasciato questo articolo, perché non è intenzione nostra togliere alla Curia quelli che sono i suoi diritti e doveri, nel senso che noi sappiamo benissimo che dev'essere la Curia a decidere quelli che sono i requisiti utili ad un insegnante per svolgere l'incarico di essere un insegnante di religione. Quindi noi non vogliamo togliere alla Curia quelle che sono prerogative legittime della Curia, ma siccome in questo quarto comma ciò non è chiaro, abbiamo proposto anche la sua soppressione.

Quindi ha ragione l'assessore Sfondrini quando dice che forse si sarebbe dovuto lasciare il quarto comma, però anche lo stesso assessore Sfondrini ha notato che il comma 4 è malformato ed è formulato in modo tale per cui non si capisce in effetti quali sono i requisiti utili per poter esplicitare l'insegnamento della religione. Ecco perché sono previsti requisiti che sono tra loro in contrasto. Pensiamo al punto a) e b), per esempio: per il punto b) si dice che, oltre al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, l'insegnante deve possedere anche la "missio canonica" rilasciata dall'ordinario diocesano, mentre al punto a) si dice che un insegnante può svolgere la funzione di insegnante di religione quando ha compiuto il corso presso il seminario maggiore teologico oppure quando ha il diploma di laurea equipollente a questo diploma e quindi non si chiede anche il requisito della "missio Canonica" rilasciato dall'ordinario diocesano. Quindi ci sembra che la formulazione di questo articolo 4, come ha notato anche l'assessore Sfondrini, non sia chiara ed è per questo che abbiamo chiesto la sua soppressione.

Ma per ritornare all'argomento, con il nostro emendamento non si vuole togliere alla Curia quelle che sono prerogative proprie della Curia; questo è il primo dato. Ciò che si vuole invece contestare alla Cu-

ria é la possibilitá di prendere delle decisioni che vanno al di lá di quelle che sono appunto le sue legittime prerogative, e la Curia va al di lá di quelle che sono le sue legittime prerogative quando stabilisce, per esempio, la scuola, la localitá a cui dev'essere affidato l'insegnante di religione. Questo non é possibile veramente, perché un insegnante di religione al pari di tutti gli altri insegnanti deve essere inserito nella generalitá delle graduatorie e quando si stabilisce in quale scuola deve essere affidato questo insegnante, si devono seguire dei criteri di graduatoria ben precisi. Non é possibile insomma che la Curia stabilisca che un insegnante insegni alla scuola professionale di Bolzano e un altro insegni a Merano oppure non so in quale altro paesetto, cioè non é possibile affidare alla Curia discrezionalitá in questo campo, perché noi davvero creiamo discriminazioni tra il personale insegnante.

Guardate, consiglieri della Volkspartei, che sono gli stessi insegnanti di religione della formazione professionale a chiedere che questo articolo venga modificato. In pratica gli insegnanti di religione dicono: lasciamo che l'articolo 16 preveda le finalitá e i metodi dell'insegnamento religioso, mentre per quanto riguarda le specificitá relative al personale di educazione religiosa queste specificitá devono essere inserite negli articoli riguardanti la generalitá del personale insegnante. Quindi, é una richiesta che viene fatta dagli stessi insegnanti di religione, perché evidentemente si rendono conto anche loro di perdere i loro diritti, di dover subire una discrezionalitá di cui appunto non é legittimo accettarne l'esistenza.

Allora noi non facciamo delle proposte di soppressione e basta, ma noi facciamo una proposta ben precisa che é quella di lasciare in questo articolo 16 tutta la parte riguardante le finalitá e gli obiettivi dell'insegnamento religioso all'interno della scuola professionale, diciamo anche che debbono essere lasciate alla Curia quelle che sono le prerogative giuste e sacrosante della Curia a cui nessuno vuole attentare, ma nello stesso tempo diciamo che tutta la parte riguardante le specificitá relative al personale insegnante devono essere previste non all'interno di questo articolo, ma all'interno invece degli articoli che riguardano le generalitá del personale insegnante.

La nostra quindi non é una proposta astratta, come é stato detto, ma é una proposta molto concreta. Poi nessun consigliere ha preso in considerazione il fatto che con la revoca della "missio canonica" da parte della Curia si viene a mettere in atto un'intromissione illegittima tra Curia da una parte e Amministrazione provinciale dall'altra. Questo non é un problema di secondo ordine, é un problema importante. Del resto l'assessore Sfondrini ha detto che questo problema giá era stato affrontato in maniera approfondita in sede di Giunta. L'assessore Sfondrini ha manifestato le sue perplessitá, e perplessitá forti, ripeto, le hanno manifestate anche le organizzazioni sindacali e gli stessi insegnanti di religione. Anche in Commissione - l'ho detto io - c'è stata una discussione approfondita su questo e, a parte qualche caso isolato, i consiglieri

presenti e anche quelli di maggioranza hanno dimostrato di avere perplessità al riguardo. Quindi non è vero che non ci sono perplessità al riguardo; le perplessità ci sono e ci troviamo tutti, consiglieri di maggioranza, di opposizione, credenti o non credenti, a fare i conti con un problema che è difficile. Questa è la verità. Quindi non nascondiamoci dietro un dito, non mascheriamoci dietro posizioni ideologiche; in questo caso non ci sono, come dicevo prima, atei contro credenti, ma si tratta invece di vedere in concreto, di affrontare questa questione relativa agli insegnanti di religione in un modo corretto sotto il profilo giuridico.

Questo è quello che chiediamo noi e a noi sembra, ripeto, un assurdo giuridico il fatto che la Curia, avendo la possibilità di revocare la "missio canonica" ad un insegnante, che magari è stato incaricato o addirittura è stato immesso in ruolo da parte dell'Amministrazione provinciale, possa decadere dal suo posto di insegnante, perché guardate che con questo articolo succede questo. E' ben vero che poi questo non lo si butta sulla strada, ma si cerca di occuparlo in qualche altro modo, però questo perde il suo posto di insegnante di religione. Ma vi rendete conto cosa vuol dire questo? E ci accontentiamo del fatto che all'insegnante di religione venga poi affidato il compito di magazziniere, nel senso che non lo buttiamo sulla strada, ma gli troviamo un'altra occupazione. Questa non credo sia una logica giusta.

**PRESIDENTE:** Bisogna che parliate ampiamente e dettagliatamente nell'ambito che vi è concesso dal regolamento.

Metto in votazione il comma 4: respinto a maggioranza con 1 voto favorevole e 2 astensioni respinto.

Metto in votazione il comma 5: respinto a maggioranza con 1 voto favorevole e 2 astensioni.

Metto in votazione il comma 6: respinto a maggioranza con 3 voti favorevoli.

Metto in votazione il comma 7: respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli e 1 astensione.

Metto in votazione il comma 8: respinto a maggioranza con 3 voti favorevoli.

Leggo un emendamento che è un aggiustamento formale all'art. 16, firmato dagli assessori Saurer e Sfondrini: Art. 16, comma 4, lettera b): sono da stralciare le parole "uniti alla "missio canonica" rilasciata dall'ordinario diocesano."

Art. 16, Absatz 4, Buchstabe b) werden die Worte "und ihm von Ordinarius der Diözese die "Missio Kanoniko" erteilt wurde".

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato all'unanimità.

C'è un altro emendamento firmato dai consiglieri Langer e Tribus: nono comma, stralciare le parole: "e ritenute idonee dall'ordinario diocesano per le suddette funzioni."

Im Absatz 9 sollen die Worte "unter die der Ordinarius der Diözese für geeignet hält" gestrichen werden.

Chi chiede la parola? Consigliere Tribus.

**TRIBUS (AS):** Es geht hier um die Inspektionen. Es heißt hier, daß der zuständige Landesrat eine Person beauftragen kann, die die Inspektionen durchzuführen hat und er nennt hier die Voraussetzungen. Dazu kommt dann auch wiederum die Formulierung, die der Ordinarius der Diözese für geeignet hält. Also, bei allem Verständnis, daß man der Kurie ihr Mitspracherecht lassen kann, wenn es darum geht zu beschließen, wann, wo und wie jemand die Religion lehren kann, darüber ist ja mittlerweile abgestimmt worden, aber ich glaube, daß man da wirklich zuviel des Entgegenkommens aufbringt, wenn man dem Landesrat selbst nicht zutraut, daß er imstande ist, eine Person zu finden für Inspektionen, die die Fähigkeiten und Voraussetzungen hat, diese auch durchzuführen. Ich glaube, das ist zuviel des Guten. Es wird ja Personal ernannt, das sind alles dienstleistende Religionslehrer, es sind bereits Leute damit gemeint, die bereits den Segen erhalten haben. Wer den Segen der Mutter Kirche erhalten hat, müßte, glaube ich, auch dann die Voraussetzungen haben, eine Inspektion durchzuführen. Der Landesrat wird doch nicht verdächtigt werden können, gerade den auszuwählen, der wahrscheinlich die entgegengesetzten Interessen wahrnimmt als die, die durch die Inspektion erreicht werden sollten. Ich glaube, das ist doch etwas zuviel des Guten und wir schlagen deshalb vor, daß man den Satz herausnimmt. Wir glauben, daß es genügt, daß der Landesrat eine Person mit Inspektion betraut, ohne daß das mit der Kurie abgesprochen werden muß.

**SAURER (Landesrat für Sozial- und Gesundheitswesen - SVP):** Kollege Tribus, ich habe hier nichts erfunden, sondern nur rezipiert, was das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 761 in bezug auf die Inspektionen anbelangt. Dort können Inspektoren nur eingesetzt werden, die vom Ordinarius als geeignet erklärt werden. Infolgedessen, glaube ich, daß wir diese Norm übernehmen müssen.

**PRESIDENTE:** Metto in votazione l'emendamento: respinto a maggioranza con 2 voti favorevoli e 2 astensioni.

Chi chiede la parola sull'art. 16? Consigliere Barbiero.

**BARBIERO-DE CHIRICO (PCI):** Prendo la parola per dire che la discussione ha fatto emergere un dato di fatto incontestabile e cioè che questo articolo suscita perplessità in tutti. Del resto anche in commissione sia i consiglieri di opposizione che quelli di maggioranza avevano espresso le loro perplessità sulla formulazione di questo articolo. In quest'aula abbiamo sentito anche i componenti della Giunta provinciale esprimere la loro perplessità rispetto alla formulazione che qui viene adottata. Il fatto che lo stesso assessore Saurer abbia dovuto presentare in aula tar-

divamente un emendamento riguardante questo articolo, dimostra come la formulazione in esso adottata sia stata quanto meno frettolosa, perché davvero al comma 4 erano previsti dei requisiti l'uno in contrasto con l'altro, per quanto riguarda appunto l'insegnamento della religione.

Quindi siamo di fronte ad un articolo formulato in fretta, che ha suscitato molte perplessità, ma che purtroppo non ha suscitato, a mio avviso, il coraggio di modificarlo. Le perplessità sono rimaste, anche se c'è stata da parte dell'assessore la necessità di modificarlo in quelle parti che proprio erano contraddittorie e quindi dovevano essere modificate. Non c'è stato purtroppo, a mio avviso, il necessario coraggio per modificare anche tutta quella parte che, secondo me, è davvero illegittima e io credo che il Governo, se esaminerà questa legge e questo articolo con la dovuta attenzione, non potrà assolutamente passare sopra a questa cosa illegittima sul piano giuridico.

Quindi il nostro voto a questo articolo è un voto convintamente contrario, ma contrario non perché siamo contrari - ripeto - all'insegnamento della religione, alle sue finalità anche così come vengono espresse in questo articolo, anzi io credo che questa formulazione sia una buona formulazione, credo che l'insegnamento della religione sia un insegnamento valido; credo che sia giusto però consentire ad ogni studente di poter scegliere anche se avvalersi o meno di questo insegnamento. Credo insomma di non mettere in discussione la validità dell'insegnamento della religione dentro la scuola, ma credo davvero che noi operiamo una discriminazione molto forte all'interno del personale, tra insegnanti di religione e insegnanti normali, e ancora credo che con questa formulazione noi consentiamo un'intromissione indebita tra Curia da una parte e Amministrazione provinciale dall'altra.

Dicevo prima che le organizzazioni sindacali hanno espresso le loro perplessità su questo articolo; dicevo che gli stessi insegnanti di religione hanno chiesto che venga adottata una formulazione diversa; quindi chi ha proposto questi emendamenti ha parlato anche a nome degli insegnanti di religione, i quali vogliono giustamente veder difesi i loro diritti e veder garantiti ovviamente anche quelli che sono i loro doveri. Ripeto, oggi la discussione ha registrato perplessità da parte di molti e credo che anche i silenzi di molti consiglieri su questo argomento dimostrino che non vi è la convinzione forte di difendere questa formulazione; credo insomma che anche i molti silenzi registrati in quest'aula dimostrino come vi siano più perplessità che non convinzioni sulla giustezza dell'articolo.

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola sull'art. 16? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 1 astensione.

Io vorrei dire al Presidente della prima Commissione che in base ai miei poteri e al Regolamento avrei dovuto rimandare in Commissione un disegno di legge che ha oltre 70 emendamenti. Non si può procedere qui in

aula con una selva di emendamenti; le Commissioni sono fatte apposta. Se mi capitano ancora dei disegni di legge con una simile miriade di emendamenti, io ve li rimando in Commissione.

Art. 16/bis

(1) Dopo l'articolo 16/bis è aggiunto il seguente articolo 16/ter:

"Degli assistenti tecnici

(1) Gli assistenti tecnici provvedono, in collaborazione con gli insegnanti, all'approntamento, alla conduzione, all'ordinaria manutenzione e riparazione delle macchine, degli apparecchi e delle attrezzature tecniche e didattiche di dotazione dei laboratori, delle officine, delle cucine e dei reparti di economia domestica e in tutti gli altri reparti di lavorazione e esercitazione nonché al riordino del materiale delle esercitazioni.

(2) Nelle scuole e nei centri dotati di magazzino provvedono, con responsabilità diretta, alla verifica ed alla conservazione del materiale e/o delle merci, delle derrate alimentari nonché alla custodia del materiale di giacenza; fanno proposte per gli acquisti; prendono in consegna il materiale, provvedono alla registrazione delle entrate e delle uscite di magazzino ed alla determinazione delle giacenze."

(1) Nach dem Artikel 16/bis wird folgender Artikel 16/ter eingefügt:

"Technische Assistenten

(1) Die technischen Assistenten sorgen, in Zusammenarbeit mit den Lehrern, für die Bereitstellung, die Bedienung, die ordentliche Instandhaltung und Reparatur der Maschinen, der Geräte und der technisch-didaktischen Mittel in den Laboratorien, Werkstätten, Küchen- und Hauswirtschaftsräumen und in allen übrigen Arbeits- und Übungsbereichen sowie für die Wiedereinordnung des Übungsmaterials.

(2) In den mit Magazinen ausgestatteten Schulen und Zentren sorgen die technischen Assistenten in Eigenverantwortung für die Überprüfung und Aufbewahrung des Materials und/oder der Waren und der Lebensmittel sowie für die Kontrolle über die vorrätigen Waren; sie machen Vorschläge für Einkäufe, nehmen das Material in Empfang und führen Buch über die Lagergänge und Lagerausgänge sowie über die Vorräte."

Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 16/bis: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 17

(1) Il primo comma dell'articolo 18 è abrogato.

(2) Il terzo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

"(3) Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della personalità e della coscienza morale, civile e religiosa dell'alunno."

(1) Art. 18 Absatz 1 ist aufgehoben.

(2) Art. 18 Absatz 3 ist durch den folgenden ersetzt:

"(3) Die Lehrer sind verpflichtet, die Persönlichkeit sowie die moralische, soziale und religiöse Einstellung des Schülers zu achten."

Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 18

(1) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Sostituzione temporanea

(1) Per la sostituzione temporanea degli ispettori della formazione professionale, dei direttori di scuola professionale e degli insegnanti incaricati della direzione, si applicano le vigenti procedure previste per il personale con funzioni dirigenziali.

(2) Al dipendente chiamato a sostituire l'ispettore o il direttore di scuola professionale viene corrisposta, dopo il quinto giorno di assenza, l'indennità di dirigenza di cui all'articolo 47 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, ovvero il compenso di cui al quinto comma dell'articolo 11."

(1) Art. 19 ist durch den folgenden ersetzt:

"Zeitweilige Vertretungen

(1) Auf die zeitweilige Vertretung der Berufsausbildungsinspektoren, der Berufsschuldirektoren und der Lehrer mit Direktionsauftrag sind die Verfahren anzuwenden, die für das Personal der Landesverwaltung mit Direktionsaufgaben vorgesehen sind.

(2) Den Bediensteten, die als Ersatz der Inspektoren oder Berufsschuldirektoren berufen werden, stehen nach dem fünften Tag ihres Einsatzes die Direktionszulage laut Art. 47 des Landesgesetzes vom 21. Mai 1981, Nr. 11, oder die Vergütung laut Art. 11, Absatz 5, zu."

Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 19

(1) L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Degli educatori

(1) Gli educatori in convitto hanno l'obbligo di educare, assistere e sorvegliare i convittori.

(2) Gli educatori inoltre hanno l'obbligo di:

- a) osservare puntualmente l'orario di servizio e tutti gli altri doveri connessi con l'esercizio delle proprie funzioni;
- b) intervenire alle adunanze degli organi collegiali di cui fanno parte e partecipare a corsi di perfezionamento e di aggiornamento;
- c) cooperare al buon andamento educativo del centro;
- d) collaborare con gli educatori degli altri centri, con i genitori de-

gli alunni, con strutture assistenziali, psicologiche e mediche;  
e) prestare la loro opera, in caso di necessità, anche durante le ore di insegnamento."

(1) Art. 23 ist durch den folgenden ersetzt:

"Erzieher

(1) Die Heimerzieher sind verpflichtet, die Heiminsassen zu erziehen, zu betreuen und zu beaufsichtigen.

(2) Die Erzieher sind außerdem verpflichtet:

a) den Stundenplan einzuhalten und allen anderen mit dem Dienst verbundenen Pflichten nachzukommen;

b) an den Versammlungen der Kollegialorgane, denen sie angehören, und an den Fortbildungskursen teilzunehmen;

c) bei der Erziehung in den Zentren aktiv mitzuarbeiten;

d) mit den Erziehern der anderen Zentren, den Eltern der Schüler, den Fürsorgeeinrichtungen sowie den psychologischen und medizinischen Dienststellen zusammenzuarbeiten;

e) bei Bedarf auch während der Unterrichtszeit Dienst zu leisten."

Chi chiede la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Vi pregherei domattina di essere puntuali all'inizio della seduta.

La seduta è tolta.

ORE 18.02 UHR



S E D U T A 153. S I T Z U N G

9.12.1986

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:  
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen:

Saurer (6,7,13,28)

Barbiero-De Chirico (7,14,18,25,28)

Tribus (10,12,19,28)

Meraner (13)

Kaserer (17)

Mitolo (21)

Sfondrini (23).